

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1922 DEL 18/10/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO (VI) E L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO SITI IN VIA BRUNO BRANDELLERO N. 34, DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1956/24

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to ing. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e il Comune di Valli del Pasubio condividono, in virtù di una convenzione siglata nel 1982 tra quest'ultimo e l'allora Azienda ULS n. 6 "Alto Vicentino", la gestione di alcuni locali di un edificio di proprietà comunale sito in Via Brandellero n. 34, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Valli del Pasubio, Foglio 3, particella 1040;
- i predetti locali sono sede di attività ambulatoriali di prelievo, in uso ai medici di medicina generale, volte a garantire maggiore continuità nell'assistenza degli utenti, rispondendo ai loro bisogni con una unitarietà di approccio e con un elevato livello di integrazione con gli altri servizi sanitari territoriali;
- la Convenzione sopracitata, avente durata annuale, è stata tacitamente rinnovata nel corso degli anni di comune accordo tra le parti allo scopo di dare continuità ai servizi prestati sul territorio ed i relativi rimborsi spese sono stati pagati fino al 2018;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana con Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 13/10/2023 ha approvato il regolamento per l'utilizzo dei locali, di proprietà o in gestione alla stessa, concessi in uso ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;
- il predetto regolamento, modificato successivamente con Deliberazione del Direttore Generale n. 317 del 23/02/2024, disciplina l'utilizzo dei locali di che trattasi prevedendo un importo mensile a titolo di rimborso spese dell'ammontare di € 280,00 o di € 140,00 a seconda, rispettivamente, dell'utilizzo di uno studio medico ad uso esclusivo o in condivisione da parte del professionista;
- il Comune di Valli del Pasubio ha trasmesso all'Azienda ULSS 7 Pedemontana varie richieste di rimborso spese per le annualità intercorrenti tra il 2019 ed il 2023 per un importo totale pari ad € 35.755,02 ed individuato nel seguente modo:
 - per le annualità 2019 e 2020, giusta comunicazione Prot. n. 19212 del 27/02/2024, un importo rispettivamente pari ad € 6.600,78 ed € 7.577,46;
 - per l'annualità 2021, giusta comunicazione Prot. n. 26833 del 19/03/2024, un importo pari ad € 7.173,27;
 - per l'annualità 2022, giusta comunicazione Prot. n. 46659 del 21/05/2024, un importo pari ad € 7.100,26;
 - per l'annualità 2023, giusta comunicazione Prot. n. 26844 del 19/03/2024, un importo pari ad € 7.323,25;
- allo scopo di delineare al meglio la corretta gestione dei locali in parola in virtù sia del predetto regolamento che delle richieste pervenute da parte del Comune, l'Azienda Sanitaria con nota Prot. n. 85762 del 25/09/2024 ha proposto a quest'ultimo uno schema di contratto di comodato ad uso gratuito per l'utilizzo dei predetti locali;
- il Comune di Valli del Pasubio, anche per vie brevi, ha comunicato la propria volontà di dare seguito alla stesura di un accordo volto a regolamentare l'utilizzo dei locali di loro proprietà siti in Via Brandellero n. 34;

Considerato che:

- i servizi attualmente resi presso i locali di che trattasi formano oggetto della predetta disciplina

descritta dal Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 13/10/2023 e successivamente modificato con Deliberazione n. 317 del 23/02/2024;

- al fine di definire i rapporti per l'utilizzo dei locali in parola è stato, pertanto, predisposto uno schema di comodato disciplinante gli impegni che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il Comune di Valli del Pasubio costituito da seguenti elementi essenziali:
 - o locali posizionati nell'edificio sito in Valli del Pasubio, Via Bruno Brandellero n. 34, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Valli del Pasubio, Foglio 3, particella 1040;
 - o durata del contratto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione;
 - o oneri a carico del comodatario:
 - ✓ spese di manutenzione ordinaria;
 - ✓ tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali e delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - ✓ tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione dei reflui, pulizie dei locali e smaltimento rifiuti urbani) afferenti i locali dell'immobile oggetto della presente; a tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuo pari ad € 7.000,00;
 - ✓ tutte le incombenze e le spese relative allo smaltimento dei rifiuti sanitari;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, pur in assenza di un formale accordo, ha comunque continuato nel corso degli anni ad usufruire dei predetti locali per lo svolgimento delle attività istituzionali e, pertanto, risulta necessario riconoscere al Comune di Valli del Pasubio il rimborso delle seguenti spese:
 - per l'annualità 2019, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 6.600,78;
 - per l'annualità 2020, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.557,46, di cui € 6.000,00, già registrati nel Bilancio d'esercizio 2020;
 - per l'annualità 2021, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.173,27, di cui € 6.000,00, già registrati nel Bilancio d'esercizio 2021;
 - per l'annualità 2022, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.100,26;
 - per l'annualità 2023, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.323,25;
- per l'annualità 2024, e comunque fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di comodato, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha continuato ad utilizzare i locali in parola, si rende necessario quantificare il rimborso spese relativo a tale periodo;
- gli importi relativi alle spese sostenute dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana (energia elettrica, riscaldamento/climatizzazione, manutenzione, pulizia, utenze telefoniche, e rifiuti solidi urbani/Tari) saranno quota parte rimborsati dai medici che utilizzano i predetti locali, mediante addebito operato dall'UOS Convenzioni per il tramite dell'UOC Contabilità e Bilancio, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'utilizzo dei locali concessi a MMG/PLS dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 13/10/2023, successivamente modificato come sopra indicato.

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di comodato ad uso gratuito, tra il Comune di Valli del Pasubio e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Brandellero n. 34 a Valli del Pasubio;
- provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Valli del Pasubio per il servizio di

spazi concessi ad uso esclusivo dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, tenuto conto che risultano già rilevati a debito verso comuni complessivamente € 12.000,00 in sede di chiusura bilanci d'esercizio 2020 e 2021, come di seguito indicato:

- per l'annualità 2019, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 6.600,78;
 - per l'annualità 2020, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 1.557,46, in quanto € 6.000,00, già registrati nel Bilancio d'esercizio 2020;
 - per l'annualità 2021, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 1.173,27, in quanto € 6.000,00, già registrati a nel Bilancio d'esercizio 2021;
 - per l'annualità 2022, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.100,26;
 - per l'annualità 2023, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.323,25;
- quantificare, a titolo di rimborso spese in via preventiva, per l'annualità 2024, e comunque fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di comodato, un importo pari ad € 7.000,00, derivante dalla stima dei consumi e delle spese effettuata da parte del Comune di Valli del Pasubio;
- dare atto che gli importi relativi alle spese sostenute dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana (energia elettrica, riscaldamento/climatizzazione, manutenzione, pulizia, utenze telefoniche, e rifiuti solidi urbani/Tari) saranno quota parte rimborsati dai medici che utilizzano i predetti locali, mediante addebito operato dall'UOS Convenzioni per il tramite dell'UOC Contabilità e Bilancio, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'utilizzo dei locali concessi a MMG/PLS dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 13/10/2023, successivamente modificato come sopra indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato, tra il Comune di Valli del Pasubio e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Via Brandellero n. 34 a Valli del Pasubio, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - locali posizionati nell'edificio sito in Valli del Pasubio, Via Bruno Brandellero n. 34, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Valli del Pasubio, Foglio 3, particella 1040;
 - durata del contratto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione;
 - oneri a carico del comodatario:
 - ✓ spese di manutenzione ordinaria;
 - ✓ tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali e delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - ✓ tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione dei reflui, pulizie dei locali e smaltimento rifiuti urbani) afferenti i locali dell'immobile oggetto della presente; a tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuo pari ad € 7.000,00;
 - ✓ tutte le incombenze e le spese relative allo smaltimento dei rifiuti sanitari;

2. di provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Valli del Pasubio per il servizio di spazi concessi ad uso esclusivo dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, tenuto conto che risultano già rilevati a debito verso comuni complessivamente € 12.000,00 in sede di chiusura bilanci d'esercizio 2020 e 2021, come di seguito indicato:
 - per l'annualità 2019, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 6.600,78;
 - per l'annualità 2020, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 1.557,46, in quanto € 6.000,00, già registrati nel Bilancio d'esercizio 2020;
 - per l'annualità 2021, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 1.173,27, in quanto € 6.000,00, già registrati a nel Bilancio d'esercizio 2021;
 - per l'annualità 2022, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.100,26;
 - per l'annualità 2023, quantificato dal Comune stesso, un importo pari ad € 7.323,25;
3. di quantificare, a titolo di rimborso spese in via preventiva, per l'annualità 2024, e comunque fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di comodato, un importo pari ad € 7.000,00, derivante dalla stima dei consumi e delle spese effettuata da parte del Comune di Valli del Pasubio;
4. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento è stimata in €. 63.755,02, (sessantatremilamilasettecentocinquantacinque/02), di cui € 12.000,00, rilevati a debito verso i comuni in sede di chiusura bilanci d'esercizio 2020 e 2021, e per la restante parte, quantificata in € 51.755,02, trova copertura finanziaria come segue:

BILANCIO	PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	150	EA0440000	Sopravvenienze passive per beni e servizi	23.755,02 €
2024	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	7.000,00 €
2025	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	7.000,00 €
2026	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	7.000,00 €
2027	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	7.000,00 €

5. di dare, altresì, atto che gli importi relativi alle spese sostenute dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana (energia elettrica, riscaldamento/climatizzazione, manutenzione, pulizia, utenze telefoniche, e rifiuti solidi urbani/Tari) saranno quota parte rimborsati dai medici che utilizzano i predetti locali, mediante addebito operato dall'UOS Convenzioni per il tramite dell'UOC Contabilità e Bilancio, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'utilizzo dei locali concessi a MMG/PLS dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1703 del 13/10/2023, successivamente modificato come indicato in premesse;
6. di incaricare l'UOS Convenzioni a provvedere al recupero delle quote in carico a MMG/PLS;
7. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Provincia di Vicenza

di Rep.

COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA BRUNO BRANDELLERO N. 34, DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

FRA

- il **COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO**, con sede in Valli del Pasubio (VI), Via Bruno Brandellero n. 46, codice fiscale e Partita I.V.A. 00398190249, rappresentato in questo atto dal Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F.

_____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____ del Comune di Valli del Pasubio, nominato con n. _____ del _____, che di seguito per comodità espositiva viene denominato anche semplicemente **“Comodante”**;

E

- l'**ULSS 7 - Pedemontana**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4 maggio 1967, c.f. BRMCRL67E04L407D, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 26 febbraio 2024, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente **“Comodatario”**.

Premesso che:

- Il Comune di Valli del Pasubio e l'Azienda ULSS7 Pedemontana, dal 1982,

hanno condiviso l'obiettivo di realizzare a Valli del Pasubio un ambulatorio al fine di garantire maggiore continuità nell'assistenza dei propri utenti, rispondere ai loro bisogni con una unitarietà di approccio e con un elevato livello di integrazione con altri servizi territoriali;

- per tale finalità è stata individuata di comune accordo tra le parti, mediante la stipula di una convenzione risalente al 31/03/1982 siglata tra il Comune di Valli del Pasubio e l'allora Azienda USL n. 6 "Alto Vicentino" (oggi Azienda ULSS 7 Pedemontana), un'ideale dislocazione nell'edificio comunale sito in Valli del Pasubio, Via Bruno Brandellero n. 34, catastalmente identificato al C.F., Foglio __, Particella __ sub ____;
- la Convenzione sopracitata, tacitamente rinnovata nel corso degli anni, necessita di aggiornamenti sotto il profilo degli impegni reciproci assunti dalle parti nella gestione dei locali di che trattasi.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO E FINALITA'

Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come sopra rappresentato accetta, il diritto d'uso a titolo gratuito dei locali oltre gli accessori e parti comuni dell'immobile comunale, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Valli del Pasubio, Fg. 3, M.N. 1040, meglio evidenziati nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) I locali vengono concessi al fine di destinarli ad attività di punto prelievi e ambulatorio medico e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e finalità proprie della stessa;

2) il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta;

3) nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del Comodatario tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti.

Art. 5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività, a tal riguardo prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario la documentazione tecnica attestante la conformità degli impianti stessi alla normativa di legge;

3) il Comodante prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario il certificato di agibilità dei locali oggetto del comodato;

4) alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose di proprietà dell'ULSS e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello

stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art. 6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

Le parti potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto, con preavviso di almeno tre mesi, da comunicare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte.

Art. 8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dei locali oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante;

2) il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dei locali concessi in comodato e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto;

2) sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato

da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali;

3) il Comodante, provvederà a stipulare apposita assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per eventuali danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

1) I locali vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

2) eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto;

3) eventuali lavori edilizi interni richiesti dal Comodatario devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni.

4) i miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate;

5) alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, fatto salvo eventuali modifiche autorizzate dal Comodante ai sensi dei punti che precedono.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

1) Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;

c) tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e depurazione dei reflui, pulizie, smaltimento rifiuti urbani) afferenti i locali dell'immobile oggetto della presente; a tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuale pari a 7.000 Euro (settemila/00), che verrà liquidato in un'unica soluzione posticipata, a seguito di espressa richiesta scritta recante puntuale rendicontazione trasmessa da parte del Comodante;

d) smaltimento dei rifiuti sanitari.

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

1) L'attivazione delle utenze relative a energia elettrica, telefonia, riscaldamento, acqua e depurazione dei reflui, smaltimento rifiuti urbani;

2) gli interventi di manutenzione ordinaria;

3) gli interventi e le spese di manutenzione straordinaria;

4) detti interventi, in caso d'urgenza, potranno essere effettuati direttamente anche dal Comodatario, previa autorizzazione del Comodante;

5) le spese eventuali per la sola installazione e attivazione di dispositivi elettronici o informatici (*quali ad esempio router, hotspot, cavi, ecc.. con esclusione di pc e stampanti*);

5) le spese per le connessioni internet e telefoniche.

Rimangono in capo ai medici le attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento delle attività, quali ad esempio PC e stampanti.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti o all'occorrenza comunicati e non può intralciare la

regolare attività del Comodatario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art.15) SUBCOMODATO

Al Comodatario è concessa la facoltà di dare in comodato i locali adibiti ad ambulatori ai medici di medicina generale, fermo restando che non dovrà variare l'uso dei locali pattuito nel presente contratto e che nessun rapporto si instaurerà tra il Comodante ed i subcomodatori. Pertanto, resteranno invariati gli obblighi assunti dal Comodatario nei confronti del Comodante mediante il presente contratto. Il Comodatario, infine, garantisce e manleva il Comodante da qualsiasi conseguenza negativa riconducibile alla condotta dei subcomodatori.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodatario con successiva richiesta di rimborso al Comodante per la quota del 50% delle spese sostenute per la registrazione.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le

parti eleggono domicilio rispettivamente:

il Comodante presso la sua sede legale sita in Cassola, il Comodatario presso la propria sede legale.

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali"). Ciascuna parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione del presente contratto ovvero per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero, successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni).

Letto, confermato e sottoscritto, addì.....


COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO _____ - _____

firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA – dott. Carlo Bramezza - firmato

digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

wc	1.44	wc	1.44
0.83	2.80	0.83	2.80



PIANTA PIANO TERRA